



COMUNE DI SAN FERDINANDO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE LEGGE 689/1981 E DELL'ART.31 COMMA 4 BIS D.P.R. 380/2001

APPROVATO IN DATA 06/12/2019 CON DELIBERA N. 28 DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

CAPO 1°

- Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**
- Articolo 2 – ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE**
- Articolo 3 – NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE**
- Articolo 4 – CONTESTAZIONE E NOTIFICA**
- Articolo 5 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE ALL'APPLICAZIONE**
- Articolo 6 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**
- Articolo 7 – MEMORIE DIFENSIVE**
- Articolo 8 – AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI**
- Articolo 9 – CONTRODEDUZIONI DELL'ORGANO ACCERTATORE**
- Articolo 10 – COMPETENZE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**
- Articolo 11 – ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE ED AUTOTUTELA**
- Articolo 12 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**
- Articolo 13 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- Articolo 14 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- Articolo 15 – OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE**
- Articolo 16 – RISCOSSIONE COATTIVA**
- Articolo 17 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**

CAPO 2°

- Articolo 18 - OGGETTO DEL CAPO 2°**
- Articolo 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 20 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**
- Articolo 21 - SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE**
- Articolo 22 - SANZIONI PECUNIARIE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- Articolo 23 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI**
- Articolo 24 – RATEIZZAZIONE**
- Articolo 25 – FASE DI PRIMA APPLICAZIONE**

CAPO 3°

- Articolo 26 – PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE**
- Articolo 27 - DISPOSIZIONI FINALI**

CAPO 1°

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, il cui rapporto, ai sensi della Legge 689/1981, venga inviato dall'Organo accertatore al Sindaco del Comune di San Ferdinando e/o comunque al Comune di San Ferdinando, per competenza. Sono, pertanto, escluse dal campo di applicazione quelle previste e regolate da altra normativa.
2. La finalità del presente Regolamento è di disciplinare gli aspetti di dettaglio dell'applicazione delle suddette sanzioni pecuniarie e, nel contempo, divulgare agli interessati i principi e le disposizioni previsti in materia.

Articolo 2 – Accertamento della violazione

1. La violazione di una norma per la quale è prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento, debitamente numerato e registrato dall'organo accertatore deve, di norma, contenere:
 - indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
 - le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni diciotto o incapace di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
 - le generalità del legale rappresentante e/o del responsabile in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 e ss.mm.ii.;
 - la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
 - l'indicazione della norma o dei precetti che si ritengono violati;
 - l'indicazione dell'Autorità competente dalla quale il trasgressore ha il diritto, se richiesto, di richiedere di essere sentito o a cui può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'art.18 della Legge 24 novembre 1981 e ss.mm.ii.;
 - le eventuali dichiarazioni del trasgressore, che dovranno essere verbalizzate anche se negative;
 - la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma dell'art.16 della legge 689/1981, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
 - la sottoscrizione del verbalizzante;
 - la sottoscrizione dell'obbligato in solido, se presente;
 - la sottoscrizione del trasgressore – ove questi non intendesse sottoscrivere il verbale se ne darà atto nel verbale stesso.

Articolo 3 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Articolo 4 – Contestazione e notifica

1. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ed all'eventuale obbligato in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981;

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata, per tutte o per alcune delle persone indicate al comma precedente, l'agente accertatore notifica gli estremi della violazione agli interessati nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento, se trattasi di residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di 360 (trecentosessanta) giorni, se trattasi di residenti all'estero. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art.14 della Legge n. 689/81.

Articolo 5 – Ufficio Comunale competente all'applicazione

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme della legge 689/81;
2. Restando ferma la competenza generale degli ufficiali e degli agenti di P.G. a norma dell'art. 13 legge 689/81 e quella degli altri organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti, ove non individuate direttamente ai sensi di specifiche disposizioni legislative, le "Autorità" competenti in materia di adozione dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt.14, 17, 18, 19, 20 della legge 689/81 sono individuate nei Responsabili di Area competenti per materia e, nello specifico:
 - Nel Responsabile U.T.C. per tutti i procedimenti sanzionatori in materia ambientale (non espressamente demandati al Sindaco dal T.U. in materia ambientale o altre disposizioni speciali), patrimonio pubblico, demanio, inquinamento acustico, ambiente, per tutti i procedimenti sanzionatori amministrativi in materia urbanistica dettati dal D.P.R. 380/2001, per ogni altra specifica materia attribuitagli attraverso il P.E.G.;
 - Nel Responsabile del S.U.A.P. per tutti i procedimenti sanzionatori in materia di commercio e attività produttive;
 - Al Comandante della Polizia Locale per quanto attiene i procedimenti sanzionatori derivanti dal Regolamento di Polizia Urbana, codice della strada, nonché ogni altra specifica materia attribuitagli attraverso il P.E.G.;
 - Nel Responsabile Settore Tributi per tutti i procedimenti sanzionatori amministrativi in materia di tributi locali, formazione dei ruoli coattivi e in ogni altra ogni altra specifica materia attribuitagli attraverso il P.E.G.
3. Nei casi non espressamente sopra indicati e/o nei casi di rimodulazione della struttura comunale resta fermo il principio della "competenza per materia", individuando l'"Autorità" nei Responsabili di Area che gestiscono i relativi procedimenti.

Articolo 6 – Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/1981, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo, se più favorevole, o a un terzo del massimo della sanzione edittale) deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data della notifica del processo verbale. Nel verbale devono essere indicate le modalità per effettuare il pagamento in misura ridotta in favore dell'Ente a cui spetta introitare le sanzioni per la violazione accertata.
2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude, a tutti gli effetti di legge, il procedimento sanzionatorio. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati estinguendo l'obbligazione.
3. In caso di mancato pagamento nei termini, l'organo accertatore provvede a rimettere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 689/81, all'Autorità competente di cui al precedente articolo 5.

Articolo 7 – Memorie difensive

1. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono presentare in carta libera scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione all'Autorità competente del Comune di San Ferdinando entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notifica della violazione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981.
2. Gli scritti difensivi, opportunamente sottoscritti a pena di nullità, devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono ed i motivi del ricorso.

Articolo 8 – Audizione degli interessati

1. I soggetti a cui sono state applicate sanzioni amministrative possono chiedere di essere sentiti, producendo apposita istanza scritta, indirizzata all'Autorità competente del Comune, ovvero in seno allo stesso ricorso avverso. A seguito di tali richieste, il Dirigente dell'Autorità competente convoca gli interessati, con preavviso di almeno giorni 5 (cinque) rispetto alla data fissata, mediante invito indicante il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. La convocazione avviene con notifica di atto a mezzo messo comunale o organo di polizia ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata (se sia stato indicato un indirizzo di posta elettronica).
2. Gli interessati potranno comparire personalmente o essere rappresentati da un legale di fiducia, munito di apposita delega o mediante procuratore speciale informato dei fatti e munito di procura notarile. Potranno altresì essere assistiti da legale o persona di fiducia durante l'audizione, nel qual caso se ne darà atto nel verbale.
3. Sarà cura dell'Autorità competente procedere alla redazione del verbale di audizione che, se richiesto in copia, verrà consegnato ai soggetti interessati.
4. La mancata presentazione nel giorno fissato, senza alcuna giustificazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

Articolo 9 - Controdeduzioni dell'organo accertatore

1. Qualora dagli scritti difensivi o dall'audizione degli interessati emergano circostanze di fatto o di diritto che possano incidere sulle valutazioni dell'organo accertatore o che comunque abbiano rilevanza circa la procedura di accertamento seguita, l'Autorità competente trasmette copia degli atti all'organo accertatore con richiesta di produrre le proprie controdeduzioni il più presto possibile e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. L'Autorità può altresì, ove lo ritenesse opportuno ai fini della formazione della decisione, assumere altre informazioni ai fini amministrativi.
3. In mancanza di risposta entro il termine di cui sopra, l'Ufficio assumerà le proprie decisioni attenendosi agli atti esistenti.
3. L'eventuale presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

Articolo 10 – Competenze dell'Autorità

L'Autorità competente provvede a:

1. ricevere i rapporti, ex articolo 17 della Legge 689/81, di mancato pagamento in misura ridotta per i successivi adempimenti;
2. registrare i rapporti con i relativi verbali di accertamento sul registro informatico o cartaceo con formazione del relativo fascicolo;

3. esaminare e verificare la regolarità formale dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti ed ordinanze;
4. ricevere ed esaminare gli scritti e memorie difensive presentate dai trasgressori e/o dagli obbligati in solido nei termini di legge;
5. trasmettere l'eventuale memoria difensiva all'organo accertatore affinché esprima le proprie controdeduzioni in merito;
6. richiedere, nei casi di particolare complessità, ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti, comunque non obbligatori, nè vincolanti, a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
7. esaminare le controdeduzioni ed i pareri acquisiti;
8. effettuare l'audizione personale del trasgressore e degli altri soggetti aventi diritto, se richiesta, e redigere il relativo verbale;
9. predisporre il provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria. Pertanto, l'Autorità competente dovrà emettere ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento, determinando la somma dovuta, quale sanzione per la violazione, in base ai criteri di cui all'art. 13 della Legge 689/1981, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di notifica, oltre alle eventuali spese di spedizione, all'autore della violazione e/o alle persone solidamente obbligate, oppure dovrà, ai sensi del successivo articolo 11, provvedere alla redazione dell'ordinanza di archiviazione.
10. Notificare, entro i termini previsti dalla legge, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione o l'ordinanza motivata di archiviazione della stessa ai soggetti interessati, a mezzo del servizio postale o negli altri modi previsti dalla Legge;
11. Comunicare all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento, copia dell'ordinanza-ingiuntiva di pagamento o di archiviazione, pagata o archiviata, ai sensi dell'art. 14, del presente regolamento.
12. Predisporre il provvedimento di archiviazione, come previsto all'art. 14;
13. Accertare l'avvenuto pagamento nei termini previsti ;
14. Predisporre i ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con l'ordinanza di ingiunzione, come previsto dal successivo articolo 16.

Articolo 11 – Ordinanza di archiviazione ed autotutela

1. L'ordinanza motivata di archiviazione viene emessa quando, dall'esame della documentazione e/o dall'esito dell'audizione, appaiono fondate le obiezioni sollevate ed emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido.
2. Viene altresì emessa quando, a fronte degli elementi forniti dai ricorrenti nel ricorso avverso o in audizione, non siano state fornite controdeduzioni congrue e significative dall'Organo accertatore o non siano affatto pervenute controdeduzioni nei termini previsti e pertanto non vi siano elementi sufficienti ad ingiungere il pagamento.
3. L'ordinanza motivata di archiviazione viene comunicata al soggetto indicato nel processo verbale di accertamento della sanzione e comunicata all'organo accertatore.
4. E' fatta sempre salva la facoltà dell'organo accertatore, qualora ricorrano i presupposti, di procedere ad esercitare il potere di autotutela amministrativa sui processi verbali di accertamento delle infrazioni, dandone comunicazione al soggetto interessato, sia per sanare vizi formali che rendono l'atto convalidabile che, in alternativa, per annullare atti illegittimi.
5. Le decisioni in autotutela vanno comunicate all'Autorità competente e comportano l'archiviazione del procedimento.

Articolo 12 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., per ogni tipo di violazione alle norme regolamentari, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad

una sanzione pecuniaria specificamente stabilita dalla Legge, si applica una sanzione pecuniaria nel limite minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) e di un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

2. E' fatta salva la facoltà, prevista dall'art.16 della Legge 24/11/1981 n. 689 così come modificato dall'art.6 bis della Legge 24/07/2008 n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni delle ordinanze comunali, all'interno dei predetti limiti, un diverso importo in misura ridotta, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 7 bis sopra citato.
3. Le sanzioni potranno essere previste in misura diversa per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità od in misura fissa per tutte le violazioni, ai sensi del successivo articolo 13 del Regolamento.

Articolo 13 - Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative

1. Il Dirigente Responsabile dell'Autorità competente, nell'emettere l'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n.689 e ss. mm. ii.. A tal fine:
 - la "gravità della violazione" è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità comportamentale del soggetto trasgressore;
 - la personalità del trasgressore sarà valutata tenendo conto di precedenti illeciti amministrativi, attinenti la stessa materia, a lui già contestati;
 - le condizioni economiche saranno valutate in modo tale da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo le risultanze degli atti d'ufficio o dalla specifica documentazione presentata.
2. Nella determinazione dell'importo indicato nell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente segue, di norma, i criteri, di seguito, indicati:
 - a) se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma indicata nel verbale di accertamento e contestazione per il pagamento in misura ridotta, maggiorata del 20%;
 - b) se, dopo aver esaminato gli scritti difensivi presentati e le conseguenti controdeduzioni richieste dall'Autorità competente all'agente accertatore, eseguita l'istruttoria della pratica, risulta la fondatezza dell'illecito amministrativo, si applica l'importo della somma indicata nel verbale di accertamento e contestazione per il pagamento in misura ridotta, maggiorata del 30%;
 - c) qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri di cui all'art.8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;
 - d) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, si applica una sanzione pari al massimo edittale.
3. Per le violazioni amministrative per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta, la determinazione dell'ammontare della sanzione nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento è stabilita tenendo conto della gravità della violazione e secondo i seguenti criteri:
 - a) se non emergono elementi attenuanti, né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata, maggiorata del 20%;

- b) se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti, né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata, maggiorata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;
- c) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

Articolo 14– Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative.

1. Ai sensi dell'articolo 26 delle Legge n. 689/1981, il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere, in carta libera, all' autorità competente, il pagamento rateale della sanzione con rate mensili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 30 (trenta).
2. Per la determinazione delle condizioni di disagio ai fini dell'ammissione alla rateizzazione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti, anche in analogia alle norme del C.d.S. ed ai parametri del D.P.C.M. 159/2013 concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. La richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del trasgressore che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento della sanzione in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla sua attività imprenditoriale, lavorativa e sulla sua situazione familiare.
3. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza/ingiunzione di pagamento.
4. Il Dirigente, ove ricorrano le condizioni suindicate, può accogliere l'istanza con proprio provvedimento motivato, specificando le modalità ed i termini delle rate di pagamento, attenendosi a quanto disposto dai seguenti commi.
5. Fatte salve situazioni particolarmente gravi debitamente documentate, la rateizzazione non può essere concessa per sanzioni il cui importo sia inferiore ad euro 200,00 (duecento/00).
6. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento, mediante un unico pagamento delle rate residue.
7. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità competente, l'Ufficio avvertirà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che, nel caso non provveda, sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Articolo 15 – Opposizione all' ordinanza ingiunzione.

1. Ai sensi dell'articolo 22 della Legge 689/1981, contro l' ordinanza/ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione esclusivamente davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'Art.6 del D.Lgs n.150/2011 e in particolare: 1) Giudice di Pace se la sanzione ha un importo contenuto entro euro 20.000,00; 2) Tribunale se la sanzione ha un importo superiore a euro 20.000,00 ovvero se è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima (ad eccezione di quelle previste dal codice della strada e dalla normativa sugli assegni da presentare in ogni caso al Giudice di Pace).
2. L'opposizione va proposta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero 60 (sessanta) giorni se il ricorrente risiede all' estero e può essere depositato anche a mezzo servizio postale.

3. L'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'Articolo 5 del D. Lgs. n. 150/2011.

Articolo 16 – Riscossione coattiva

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute dai soggetti sanzionati non adempienti nei modi previsti dalla Legge.

Articolo 17 – Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste sono normalmente applicate con l'Ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689;
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono sempre applicate nel rispetto della suddetta Legge.

CAPO 2°

Articolo 18 - Oggetto del Capo 2°

1. Oggetto del Capo 2° del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguenti all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art.31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. "Sblocca Italia", che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.
2. L'Autorità competente in materia sanzionatoria è individuata, *ope legis*, nel Dirigente/responsabile dell'Area Urbanistica.
3. La mancata emanazione del provvedimento sanzionatorio di cui al presente Capo, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Articolo 19 - Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Articolo 20 - Determinazione delle sanzioni

1. Il comma 4-bis in relazione al comma 3 dell'art.31 del DPR 380/2001 prevede che: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza (alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione), irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti"*. Tali sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare a qualsiasi categoria edilizia, in relazione all'entità delle opere accertate, sono individuate dalla seguente tabella:

TABELLA SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI
(art. 31 DPR 380/01 e s.m.i.)

Tipologia di abuso	Tipologia di intervento	Sanzione
A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE	A.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	A.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150 euro/mq <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	A.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume	100 euro/mc <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	A.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE	B.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	B.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150 euro/mq <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	B.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume	100 euro/mc <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	B.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE	C.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	C.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150 euro/mq <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	C.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume	100 euro/mc <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	C.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>

2. Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

Articolo 21 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate.

1. Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile dei Servizi Tecnici, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile dello stesso Settore.

Articolo 22 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento.

1. L'Autorità competente, accertata la violazione delle disposizioni di cui all'art.31 comma 4 bis D.P.R. 380/01, procederà alla contestazione della stessa tramite notifica dei suoi estremi, in analogia ai termini previsti dall'art.14 legge 689/81 (90 gg. per i residenti in Italia e 360 gg. per i residenti all'estero), chiedendo il pagamento in misura ridotta così determinato entro 60 gg. dalla notificazione.
2. Entro il termine di 30 gg. dalla data della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dall'avvenuta notifica e non siano pervenuti ricorsi avversi e/o memorie difensive l'Autorità competente, in analogia all'art.18 legge 689/81, provvederà ad emettere Ordinanza - Ingiunzione di pagamento contenente l'importo dovuto per la violazione eseguita, nonché le eventuali spese del procedimento, con l'indicazione degli estremi del c.c. postale o bancario su cui effettuare il versamento.
4. Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza - Ingiunzione senza che sia stata versata la somma ingiunta e senza che sia stata proposta impugnazione, la stessa costituirà titolo esecutivo e pertanto si procederà all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva. L'opera acquisita, ai sensi dell'art.31 comma 5 D.P.R. 380/2001, sarà demolita coattivamente con addebito delle spese a carico dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.

Articolo 23 - Destinazione dei proventi.

1. Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Capo è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino stato delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Articolo 24 - Rateizzazione.

1. Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.
2. Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 2.000,00.
3. Per importi fino a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 8 rate da pagarsi in un anno. Per importi superiori a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 16 rate da pagarsi in due anni. Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali.

4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.
5. All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali maturati sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, a partire dal giorno in cui era dovuto l'importo sino al giorno dell'ultima rata dovuta.

Articolo 25 – Fase di prima applicazione.

1. La Legge 164/2014 che, con l'art.17 comma 1 lettera q-bis ha introdotto il comma 4-bis all'art.31 D.P.R. 380/2001, è entrata in vigore dal 12.11.2014. Ciò posto, in tale ottica, in base ad un'interpretazione rispettosa del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (ex art. 1 legge 689/1981), oltre che del principio di colpevolezza delle medesime ex art. 3 della medesima legge (che deve coprire l'intera fattispecie sanzionata ovvero, nell'ipotesi di specie, la mancata ottemperanza nel termine di 90 gg. all'ingiunzione di demolizione), i disposti di cui al presente Capo sono da ritenersi applicabili anche in riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l'entrata in vigore della legge predetta L. 11 novembre 2014, n. 164, purché l'inottemperanza all'ingiunzione medesima sia stata accertata decorso il termine di 90 gg. dall'entrata in vigore della medesima L. 11 novembre 2014 (ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014).
2. Fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a tutte le violazioni dell'art.31 comma 4-bis D.P.R. 380/2001 successive al 12.11.2014 si applicherà la misura minima di 2.000,00 euro ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art.27 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la cui sanzione è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

CAPO 3°

Articolo 26 – Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando, in analogia a quanto disposto dall'articolo 124 del D.Lgs. 267/2000, precisando che fino ad allora trovano applicazione gli atti deliberativi citati nel corpo della presente deliberazione. Ai sensi dell'articolo 83 comma 3° dello Statuto Comunale, il regolamento sarà, poi, oggetto di ripubblicazione sul sito informatico Comunale.
2. Copia del presente regolamento verrà poi trasmessa a tutti gli uffici per l'osservanza dei tutti gli adempimenti di competenza.

Articolo 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689, al D. Lgs. n. 150/2011 e al D.P.R. 380/2001.
2. Eventuali modifiche disposte con atti legislative aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.